

UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

Comuni di Baceno – Bognanco - Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

Prot. n. 926

Crevoladossola, 12 dicembre 2014

A tutti i titolari di P.O.

e.p.c. Al Sig. Presidente


e.p.c. Giunta Esecutiva

SEDE

OGGETTO: Direttiva ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)

In coerenza con la normativa indicata in oggetto che testualmente recita: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti" (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) – con la presente direttiva si impartiscono agli Uffici competenti ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa le seguenti indicazioni:

1. A cura del Responsabile del Personale, nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. A cura dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei Responsabili di procedimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. I Responsabili di Posizione Organizzativa, i componenti delle Commissioni di gara, i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;



UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

Comuni di Baceno – Bognanco - Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

4. I Responsabili di Posizione Organizzativa, debbono proporre alla Giunta la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001.

Si raccomanda una tempestiva adozione dei summenzionati atti di adeguamento ivi previsti.

Tutti i responsabili di Posizione Organizzativa sono incaricati di controllare l'esatto adempimento della presente direttiva e di riferire allo Scrivente, nella qualità di responsabile anticorruzione l'esito e le modalità del controllo.

L'Ufficio Segreteria e il Servizio competente in ragione del tipo di contratto, sono incaricati di controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblica, sia inserita la clausola di cui al punto 2. della presente direttiva con il seguente testo: "Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 venga pubblicata sul sito istituzionale.

Si dispone altresì la trasmissione della presente ai soggetti in indirizzo.

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott. Giuseppe De Cesare

